

6 dicembre 2022 8:05

Saldi e pratiche commerciali scorrette. In arrivo nuove normedi [Redazione](#)

Stop ai furbetti dei saldi. Per bloccare gli sconti farsa e impedire le campagne promozionali farlocche sugli avvisi che riportano i prezzi dei prodotti in saldo bisognerà riportare anche il prezzo più basso attribuito nell'ultimo mese per l'acquisto del prodotto. E rispetto a questo calcolare la percentuale di ribasso applicata. La misura punta a impedire che gli esercizi commerciali rivedano al rialzo i listini dei prodotti, in vista delle future campagne di saldi, vendite promozionali e liquidazioni. Nel caso in cui il commerciante non rispetti l'obbligo scatteranno sanzioni tra 516 euro e 3.098 euro. La misura è contenuta in un decreto legislativo approvato in prima lettura dall'ultimo Consiglio dei ministri; a proporre lo schema di dlgs sono stati il ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto, e il ministro delle imprese, Adolfo Urso. Il provvedimento attua nell'ordinamento italiano la direttiva Ue 2019/2161, che a sua volta ne modifica altre quattro: la 93/13/CEE, la 98/6/CE, la 2005/29/CE e la 2011/83/UE.

Il dlgs amplia anche la tutela dei consumatori nei casi di: contratti con clausole vessatorie, condotte commerciali scorrette, concorrenza sleale, comunicazioni commerciali. E inasprisce le sanzioni:

- per le pratiche commerciali scorrette la sanzione massima irrogabile dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato passerà da 5 a 10 min di euro;
 - nel caso in cui le sanzioni vengano irrogate su operatori transfrontalieri e siano disposte sulla base di informazioni acquisite anche da altre autorità europee, la sanzione sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia. In sua mancanza il massimo edittale sarà pari a due min di euro;
 - passerà da 5 a 10 min di euro il massimo di sanzione irrogabile dall'AGCM per l'inottemperanza a provvedimenti d'urgenza e inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti;
 - il consumatore potrà adire il giudice ordinario qualora si imbatta in pratiche sleali;
 - si prevede una sanzione tra cinquemila e 10 min per le violazioni in fatto di clausole vessatorie;
 - nell'irrogare le sanzioni, l'Antitrust dovrà tener conto delle condizioni economico-patrimoniali del commerciante.
- Scontistica. In primis, va detto che l'obbligo di indicare quale prezzo di riferimento rispetto a cui si applica lo sconto quello più basso imposto al prodotto negli ultimi 30 giorni non si applica alla vendita di prodotti agricoli e alimentari deperibili.

In seconda battuta, va chiarito che non rientrano tra i prezzi più bassi applicati nell'ultimo mese, quale parametro da assumere, i «prezzi di lancio» a cui sono seguiti successivi annunci di incrementi di prezzo. In sostanza, la disposizione sul valore minimo si applica al prezzo normale — quello «in vetrina» — da assumere quale parametro iniziale per le vendite straordinarie (ex art. 15, c. 5, dlgs 114/1998). Non si applica, invece, alle vendite sottocosto (ex art. 15, comma 7, dlgs 114/98), cioè a quelle effettuate a prezzi inferiori rispetto a quelli sostenuti dal commerciante, risultanti dalle fatture d'acquisto. Sei prodotti sono sul mercato da meno di 30 giorni, bisognerà indicare il suo periodo di riferimento.

*(Luigi Chiarello su Italia Oggi del 06/12/2022)***CHI PAGA ADUC**

l'associazione non **percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici** (anche il 5 per mille)

La sua forza economica sono iscrizioni e contributi donati da chi la ritiene utile

DONA ORA (<http://www.aduc.it/info/sostienici.php>)